

La scadenza del 16 luglio. L'imposta del 13,5 per mille

Scudo, niente bollo con la rinuncia al segreto

IL CASO

Il cliente può decidere di abbandonare il beneficio con una lettera all'intermediario che abbia data certa

Marco Piazza

Il 16 luglio gli intermediari finanziari dovranno procedere al versamento dell'**imposta di bollo speciale** del 13,5 per mille sul valore delle attività finanziarie oggetto di **rimpatrio fisico o giuridico** ancora segretate nel corso del 2012 (articolo 19, commi da 6 a 11 del Dl 201/2011).

Dopo la circolare 29/E del 5 luglio 2012 e le circolari di Assofiduciaria (Com-2012-64 del 9 luglio 2012), Assogestioni (75/12/C del 16 luglio 2012) e Ania (n. 277 del 5 luglio 2012), non risultano ulteriori prese di posizione ufficiali, a parte la circolare 48/E del 2012 (sull'imposta di bollo ordinario, ma con cenni all'imposta speciale) e ai relativi commenti delle associazioni di categoria (Assofiduciaria, Com-2013-04 del 31 gennaio 2013 e Ania, 23 dell'11 gennaio 2013).

In linea generale, comunque, si può affermare che gran parte dei problemi operativi hanno trovato soluzione.

Le questioni maggiormente dibattute, come si ricorderà, hanno riguardato l'individuazione delle cause di perdita della "segretazione" e del momento in cui si verifica la perdita, rilevante in quanto - come ricorda la circolare 29/E del 2012 - se nel corso dei periodi d'imposta successivi al 2011 viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l'imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito del regime stesso sulla base di un

criterio pro rata temporis. L'imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.

Spesso il cliente contesta all'intermediario l'effettuazione del prelievo essendo convinto, a differenza dell'intermediario, di aver perso il regime di riservatezza per effetto di determinate operazioni. In questi casi è bene, per evitare che l'equivoco si mantenga nel tempo, che il cliente rinunci espressamente al beneficio (con una lettera che per l'Agenzia deve aver data certa), con effetto ovviamente dalla data di ricevimento della lettera da parte dell'intermediario.

I casi più controversi sono i seguenti:

- mancata fornitura della provvista per il pagamento dell'imposta di bollo con conseguente obbligo da parte dell'intermediario di comunicare il nominativo del cliente nel modello 770: caso al quale si assimila la mancata provvista dell'imposta sul valore delle polizze vita estere che comporta un'analogha comunicazione. Si ritiene che la comunicazione del nominativo del cliente nel modello 770 e degli importi sui quali è dovuta l'imposta non generi perdita della segretazione. Il caso non è contemplato nella varie pronunce ufficiali, ma si deve tener presente il principio generale secondo cui la perdita della segretazione - che si estrinseca nel venir meno del divieto per l'intermediario di dare seguito alle richieste di informazioni nell'ambito delle indagini finanziarie - è per prassi circoscritta agli importi prelevati

dai conti segreti o all'intero ammontare dei conti quando vengano inquinati con attività finanziarie non segretate (fra le quali, i proventi non assoggettati a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva). Del resto, un caso simile (spontanea esibizione dello scudo fiscale da parte del contribuente) è stato espressamente elencato fra le ipotesi di perdita della segretazione dal provvedimento 5 giugno 2012 (paragrafo 2);

- fornitura della provvista per il pagamento dell'imposta di bollo speciale, proveniente da conti non segreti. Non fa perdere la segretazione, in analogia alla prassi sorta in occasione del versamento dell'imposta sostitutiva dello "scudo fiscale" (Abi, circolare 27 del 2001);

- costituzione del rapporto segreto in garanzia di finanziamenti concessi a terzi (diversi dal titolare del conto segreto). Dalla circolare 29/E sembra di capire che la perdita della segretazione avviene per il fatto stesso che il rapporto sia stato costituito in garanzia. In passato, l'orientamento generale degli intermediari era che il regime della riservatezza venisse a cessare nei confronti del garante solo a partire dal giorno nel quale vi siano state richieste di informazioni relative al soggetto garantito (circolare n. 24/E del 2002).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

